



FEDERALBERGHI

Il Direttore Generale

Roma, 17 marzo 2026

[REDACTED]
Capo Ufficio Legislativo
Ministero del Turismo
Via di Villa Ada, 55
00199 Roma
[REDACTED]

OGGETTO: CIN - richiesta di chiarimento sui destinatari delle sanzioni

Egregio Consigliere,

il comma 6 dell'articolo 13 ter del decreto-legge n. 145 del 2023 obbliga il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera ad esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è collocata la struttura, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

L'obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati è previsto anche per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e per i soggetti che gestiscono portali telematici.

La mancata esposizione e indicazione del CIN ai sensi del comma 6 da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura, per ciascuna struttura per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.

Gli organi di informazione hanno recentemente riferito di numerosi casi in cui le strutture ricettive sono state sanzionate a seguito della mancata pubblicazione del CIN su un portale telematico.

Al fine di fornire le opportune indicazioni alle strutture ricettive e agli organi di vigilanza, chiediamo di chiarire ufficialmente che:

-la struttura ricettiva non è responsabile per il comportamento del portale, sul quale grava l'obbligo di esporre il CIN all'interno degli annunci pubblicati sul portale stesso;

-in caso di inottemperanza a tale obbligo, la sanzione deve essere comminata solo al soggetto che gestisce il portale.

Nell'allegare copia di una notizia pubblicata sul Corriere di Arezzo e di un verbale di accertamento e contestazione emesso dal Comune di Arezzo, rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento.

Alessandro Massimo Nucara
